

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Perpignan (Francia)
il 14 dicembre 2015 — Procureur de la République/Noria Distribution SARL**

(Causa C-672/15)

(2016/C 090/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Perpignan

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Resistente: Noria Distribution SARL

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2002/46/CE⁽¹⁾ e i principi di diritto dell'Unione relativi alla libera circolazione delle merci e al reciproco riconoscimento ostino all'elaborazione di una normativa nazionale, quale il decreto del 9 maggio 2006, che rifiuti ogni procedura di reciproco riconoscimento per quanto riguarda gli integratori alimentari a base di vitamine e minerali provenienti da un altro Stato membro escludendo l'attuazione di una procedura semplificata per i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro a base di nutrienti [i cui valori superino i limiti fissati] dal decreto del 9 maggio 2006.
- 2) Se la direttiva 2002/46/CE, in particolare al suo articolo 5, ma altresì i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria sulle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, consentano di fissare le dosi giornaliere massime di vitamine e minerali in maniera proporzionale agli apporti giornalieri raccomandati, prendendo in considerazione un valore pari al triplo degli apporti giornalieri raccomandati per i nutrienti che presentano minori rischi, un valore pari agli apporti giornalieri raccomandati per i nutrienti che presentano un rischio di superamento del limite superiore di sicurezza e un valore inferiore agli apporti giornalieri raccomandati o nullo per i nutrienti che comportano maggiori rischi.
- 3) Se la direttiva 2002/46/CE, ma altresì i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria sulle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, consentano di fissare i dosaggi alla luce dei soli pareri scientifici nazionali sebbene recenti pareri scientifici internazionali concludano nel senso di dosaggi superiori in condizioni d'uso identiche.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).

**Impugnazione proposta il 16 dicembre 2015 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 ottobre 2015,
causa T-299/11, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA/Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-677/15 P)

(2016/C 090/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: N. Bambara, agente, P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

Altre parti nel procedimento: European Dynamics Luxembourg SA, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA